

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(I) LA FIGURA DEL DIRETTORE DEI LAVORI

La figura del Direttore dei lavori viene disciplinata per la prima volta, nel nostro ordinamento, dal **R.D. 25 maggio 1895, n. 350**, recante il “Regolamento per la direzione, la contabilità e la collaudazione dei lavori dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici”.

L'**art. 3** di tale provvedimento, rubricato “Responsabilità del personale preposto ai lavori”, stabiliva che “il direttore dei lavori ha la speciale responsabilità dell'accettazione dei materiali, della buona e puntuale esecuzione dei lavori in conformità ai patti contrattuali ed agli ordini dell'ingegnere capo. Gli aiutanti ed assistenti sono responsabili però con lui qualora manchino alle istruzioni ricevute, ed in genere non vegliano alla esatta esecuzione dei patti del contratto per la parte che è loro affidata”.

Successivamente, la figura viene disciplinata anche dalla **l. 2 marzo 1949, n. 143**, che approva la tariffa degli architetti e degli ingegneri.

L'**art. 19, lettera g)**, prevedeva, infatti che potessero essere affidate al professionista, la “direzione ed alta sorveglianza dei lavori con visite periodiche nel numero necessario ad esclusivo giudizio dell'ingegnere emanando le disposizioni e gli ordini per l'attuazione dell'opera progettata nelle sue varie fasi esecutive e sorvegliandone la buona riuscita”.

Secondo questa previsione, dunque, la direzione dei lavori si estrinseca in due attività principali:

- (i) effettuare al cantiere visite periodiche nel numero necessario a giudizio esclusivo del professionista, cioè la c.d. “alta sorveglianza”, che comprende anche il controllo diretto delle mansioni esercitate dall'assistente giornaliero, soggetto di comune fiducia del committente e del professionista; le mansioni dell'assistente giornaliero consistono nell'assistenza continuata ai lavori e nella tenuta dei libretti di misure e dei registri di contabilità (**art. 17, comma 1** ⁽¹⁾ della legge 143 del 1949);
- (ii) emanare le disposizioni e gli ordini per l'attuazione dell'opera progettata nelle sue diverse fasi esecutive (**art. 19, lett. g**).

Secondo una giurisprudenza ormai consolidata, “l'alta sorveglianza in cui si concreta l'attività del professionista, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere, né il compimento di operazioni di natura elementare, comporta un'obbligazione di mezzi, consistente nel controllo da effettuarsi non con la diligenza ordinaria, ma con la diligentia quam in concreto della realizzazione dell'opera nelle sue varie fasi, per cui il direttore dei lavori è responsabile verso il cliente se omette di vigilare e di impartire le disposizioni opportune e di controllarne l'esecuzione da parte dell'appaltatore” (Cass., 27 gennaio 2012, n. 1218).

Non si può fare a meno di evidenziare un tratto peculiare di questa definizione.

¹⁾ L'**art. 17 della legge 143 del 1949** stabilisce che “sono esclusi dagli obblighi del professionista, salvo speciali accordi, l'assistenza giornaliera dei lavori e la tenuta dei libretti di misura e dei registri di contabilità. Le mansioni relative sono però affidate a persona di comune fiducia del committente e del professionista, sotto il diretto controllo di quest'ultimo.// Il professionista ha diritto ad un maggior compenso, da valutarsi discrezionalmente entro il limite massimo del 50 per cento della quota spettante per la direzione lavori, quando, per la mancanza di personale di sorveglianza e di controllo o per essere i lavori eseguiti in economia, la direzione dei lavori richiede da parte del professionista un impegno personale maggiore del normale”.

Il direttore dei lavori è sicuramente chiamato a rispondere dei danni, se impartisce disposizioni errate.

In realtà, però, il principio affermato dal Supremo Collegio comporta il rischio che il direttore dei lavori risponda anche se ha impartito istruzioni corrette, tutte le volte in cui non abbia sorvegliato sulla loro esecuzione.

In generale ⁽²⁾, dunque, il compito che caratterizza la prestazione del professionista tecnico (che può essere iscritto all'albo degli ingegneri, degli architetti o dei geometri ⁽³⁾, anche in relazione alle competenze necessarie nel caso concreto) incaricato della direzione lavori consiste nell'assistere e nel sorvegliare l'esecuzione dell'opera in base alle indicazioni del committente e del progetto.

Con specifico riguardo a quest'ultimo aspetto, va ricordato che, secondo la giurisprudenza, *“il direttore dei lavori risponde nei confronti del committente, ed in solido con l'appaltatore ed il progettista, nel caso i vizi derivino da **carenze progettuali**, posto che è obbligo del direttore dei lavori quello di controllare che le modalità dell'esecuzione dell'opera siano in linea non solo con il progetto, ma anche con le regole della tecnica, fino al punto di provvedere alla correzione di eventuali carenze progettuali”* (Tribunale Ivrea, 28 gennaio 2005).

Si tratta di un insegnamento del quale occorre tenere conto specie con riguardo all'ipotesi in cui **più professionisti** vengano incaricati contemporaneamente di agire in relazione al medesimo intervento: in presenza di un errore rilevabile con la diligenza del tecnico medio, non sarà possibile esonerarsi da responsabilità, affermando che si tratta di aspetti curati da altro tecnico.

Sempre con riguardo ai poteri del direttore dei lavori, egli è tenuto ad impartire le istruzioni opportune, ma **non ha il potere di ordinare variazioni dell'opera stessa oppure di acquistare materiali in base ad una propria iniziativa, salvo** che gli sia stata **conferita espressamente anche tale facoltà**. Naturalmente, occorrerà, che i limiti di questo potere vengano espressamente predeterminati, mediante il conferimento di **un'apposita procura**.

Il potere di ordinare variazioni, quindi, incontrerà i limiti che discendono:

- (a) **in generale** dalle previsioni del codice civile che riguardano la possibilità, per il committente di introdurre variazioni al progetto (**art 1661 c.c.**): dunque *“il committente può apportare variazioni al progetto, purché il loro ammontare non superi il sesto del prezzo complessivo convenuto. L'appaltatore ha diritto al compenso per i maggiori lavori eseguiti, anche se il prezzo dell'opera era stato determinato globalmente II [II]. La disposizione del comma precedente non si applica quando le variazioni, pur essendo contenute nei limiti suddetti, importano notevoli modificazioni della natura dell'opera o dei quantitativi nelle singole categorie di lavori previste nel contratto per l'esecuzione dell'opera medesima”* ⁽⁴⁾;

2() I rilievi che seguono (non le note) sono di Musolino, *La responsabilità del direttore dei lavori per i gravi vizi dell'opera*, in *Resp. civ. e previdenza*, 2013, 178 ss., con ampi riferimenti giurisprudenziali e dottrinali.

3() In giurisprudenza si afferma che *“in tema di appalto, il titolare dell'impresa appaltatrice è incompatibile a svolgere l'incarico di direttore dei lavori, atteso che quest'ultimo è un rappresentante del committente preposto a sorvegliare l'esatta esecuzione delle opere”*.

4() Giurisprudenza e dottrina concordano sul fatto che si tratta di norma derogabile e che quindi deve considerarsi valida:

- (i) la clausola che conferisce al committente la facoltà di **ordinare senza limiti** aggiunte o variazioni, **purché l'oggetto del contratto sia ben determinato** e la previsione di detta facoltà non ne comporti una sostituzione *ad nutum*;
- (ii) la clausola che comporti la rinuncia al compenso supplementare, ma **non** quella che esclude preventivamente il diritto al compenso per qualsiasi variazione che il committente volesse chiedere.

Il diritto del committente ad introdurre variazioni è condizionato alla ricorrenza di specifiche condizioni e cioè:

- (i) le variazioni **non devono superare il sesto** del compenso pattuito: se si supera questo limite, l'appaltatore non è tenuto ad eseguirle (ma se accetta di eseguirle ha diritto solo al compenso e non al risarcimento dei danni, Cass., 24/06/1980, n. 3967);

- (b) **nello specifico**, quelli derivanti dalla procura conferita: eccedere questi limiti comporta responsabilità sia nei confronti del committente, sia nei confronti dell'appaltatore, come avrò modo di illustrare in seguito.

Non è sempre agevole tracciare un **discrimine tra le istruzioni meramente tecniche** e quelle che possono configurare delle **varianti**, che non è consentito al direttore dei lavori disporre senza il consenso del committente.

Nei lavori pubblici questa distinzione è relativamente più agevole che nei rapporti di diritto privato.

Infatti, l'**art. 132, comma 3, prima parte, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163**, stabilisce che *“non sono considerati varianti [...] gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore 10 per cento per i lavori di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati, al 10 per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5 per cento per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera”*: è evidente la preoccupazione del legislatore di evitare un facile aggiramento dei divieti che informano la materia.

Manca, nella legge, una definizione degli **interventi di dettaglio**, ma non sembra esservi alcun motivo per disattendere l'insegnamento che riteneva che tali interventi riguardassero **“la definizione o ridefinizione di particolari costruttivi e di scelta di alcuni materiali nell'ambito di possibili soluzioni compatibili con il progetto esecutivo contrattuale e rispettose dei suoi elementi qualificanti”** ⁽⁵⁾.

Non nascondo che anche dopo questa precisazione, la distinzione continua a presentare qualche margine di incertezza. Ragione per cui l'elemento discriminante deve ritenersi rappresentato non tanto dalla variazione nel genere dei lavori o delle lavorazioni, quanto, piuttosto, nel fatto che essi comportino per l'appaltatore **maggiori costi**.

Come cautelarsi di fronte a questa incertezza?

Un rimedio potrebbe essere costituito dall'inserimento, nell'ambito dell'incarico professionale, di **una specifica pattuizione**, con cui si stabilisca che le modifiche imposte dal direttore dei lavori sino alla concorrenza di un certo importo percentuale del valore dell'opera non debbano essere considerate varianti ma rientrino nella discrezionalità del direttore dei lavori, *ad instar*, dunque, di quanto previsto dalla disciplina del codice dei contratti pubblici.

-
- (ii) le variazioni **non devono** essere tali da **comportare variazioni nella natura dell'opera** (se si modifica la natura dell'opera, infatti, si sconfinava nelle opere extra contratto e non si applica più questa disciplina contrattuale);
- (iii) le variazioni, indipendentemente dal loro costo, **non possono comportare modificazioni notevoli dei quantitativi delle singole categorie di lavori**: lo scopo, evidentemente, è quello di non sconvolgere l'equilibrio tra le singole categorie e le voci di prezzo utilizzate per valutare la convenienza della commessa.

Per completezza, va segnalato che **l'introduzione di varianti da parte del committente non comporta, di per sé, una rinuncia a fare valere il termine iniziale per il compimento dei lavori**. Il Supremo Collegio insegna che *“nel contratto di appalto, le variazioni al progetto che il committente, ai sensi dell'art. 1661 c.c. ha il potere di apportare assumendone i costi, quando queste non importino notevoli modificazioni della natura dell'opera o dei quantitativi delle singole categorie dei lavori e l'ammontare dei relativi costi non superi il sesto del prezzo convenuto, non determinano, di per sé, la sostituzione del precedente contratto con uno diverso, ma solo la parziale modifica dell'oggetto della prestazione dovuta dall'appaltatore e l'obbligazione del committente di pagamento degli eventuali costi aggiuntivi, né implicano rinuncia del committente al termine di consegna dei lavori stabilito nel contratto, con conseguente applicabilità della disciplina dell'art. 1183 c.c., ma, a meno che non sia dimostrato, in concreto, un diverso e specifico accordo tra le parti e che non si tratti di variazioni di notevole entità che, comportando un importante mutamento del piano dei lavori, rendano inesigibile l'adempimento nell'originario termine, possono assumere rilievo solo come eventuale causa di ritardo non imputabile all'appaltatore e di giustificazione della inosservanza di quel termine pattuito”* (Cass., 27/02/1995, n. 2290).

5() Bormioli, *Varianti in corso d'opera*, in *Riv. Trimestrale Appalti*, 2001, 540-541 554-555.

Dunque, il direttore dei lavori **rappresenta il committente** con riguardo alle manifestazioni di volontà nella **materia strettamente tecnica** ⁽⁶⁾. Le sue dichiarazioni sono, quindi, vincolanti per il cliente solo se contenute in detto **ambito tecnico** (come, ad esempio, avviene in caso di accettazione dell'opera perché conforme al progetto ed eseguita a regola d'arte).

Qualora, invece, esorbitando dai poteri conferitigli, il professionista, ad esempio, accetti il **prezzo finale** dell'*opus*, che pure risulti **difforme da quello pattuito**, oppure **riceva le contestazioni dell'appaltatore** circa l'ineseguibilità del progetto o la necessità di variazioni, le sue manifestazioni di volontà sono prive di valore giuridico e **non risultano vincolanti per il committente** ⁽⁷⁾.

In particolare, per ciò che attiene la **liquidazione dei conti**, se ambedue le parti affidano questa attività al direttore dei lavori, egli deve limitarsi all'applicazione del contratto mediante la misurazione dei lavori e la stima dell'importo relativo, basandosi sui prezzi base contrattati, con la conseguenza che gli interessati possono chiedere, qualora necessario, la rettifica dei risultati eventualmente errati.

Conclusa questa prima disamina di carattere generale, devo dire che occorre porsi un interrogativo: **si tratta davvero di principi ancora attuali?**

La risposta non è agevole.

Vi è infatti uno **iato tra** le affermazioni tratte dalla **giurisprudenza, ancorata al concetto di alta sorveglianza**, da un lato, e il **moltiplicarsi di prescrizioni**, spesso di estremo dettaglio, che finiscono per rappresentare la cornice all'interno del quale il direttore dei lavori è chiamato ad operare e che risulta incompatibile con l'idea di una sorveglianza meno che assolutamente puntuale e penetrante di tutte le fasi di realizzazione dell'opera.

(II) OBBLIGHI DEL DIRETTORE DEI LAVORI

Se quelli sopra ricordati sono i compiti generali del direttore dei lavori, si deve tenere conto che vi sono oggi disposizioni specifiche che disciplinano, sempre più nel dettaglio, le attività del direttore dei lavori.

Non mi occuperò, in questo intervento, della figura del direttore dei lavori nei contratti relativi alle opere pubbliche, ma solo degli appalti privati.

In questo caso, la disciplina alla quale fare riferimento è costituita, essenzialmente, dal testo unico delle leggi sull'edilizia approvato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (in prosieguo TUED): si tratta di norme con le quali ormai si è raggiunta una certa dimestichezza, ma che non mancano di evidenziare criticità, non appena si abbandonino le previsioni di carattere generale e si scenda più nel dettaglio.

(II.2) Nel Testo unico delle leggi in materia edilizia

È necessario procedere ad una ricognizione di alcune previsioni contenute in tale provvedimento.

La regola fondamentale è contenuta **nell'art. 29, commi 1 e 2**, TUED prevede che *"1. Il titolare del permesso di costruire, il committente e il costruttore sono responsabili, ai fini e per gli effetti delle norme contenute nel presente capo, della conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano nonché, unitamente al direttore dei lavori, a quelle del permesso e alle modalità esecutive stabilite dal medesimo. Essi sono, altresì, tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidalmente alle spese per l'esecuzione in danno, in caso di demolizione delle opere abusivamente realizzate, salvo che dimostrino di non essere responsabili dell'abuso."*

⁶⁾ In questi termini si esprimeva già la Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 14 febbraio 1974, n. 11951.

⁷⁾ Questo non toglie che possa sussistere una responsabilità del professionista nei confronti dell'appaltatore, quando abbia agito come *falsus procurator* del committente, come si dirà appresso.

2. Il direttore dei lavori non è responsabile qualora abbia contestato agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni del permesso di costruire, con esclusione delle varianti in corso d'opera, fornendo al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa. Nei casi di totale difformità o di variazione essenziale rispetto al permesso di costruire, il direttore dei lavori deve inoltre rinunciare all'incarico contestualmente alla comunicazione resa al dirigente. In caso contrario il dirigente segnala al consiglio dell'ordine professionale di appartenenza la violazione in cui è incorso il direttore dei lavori, che è passibile di sospensione dall'albo professionale da tre mesi a due anni”.

Dunque, il primo dato è che il direttore dei lavori deve rispondere, in concreto, della conformità al titolo abilitativo di quanto realizzato.

Vi sono, poi, una serie di regole di dettaglio, contenute nella parte II del TUED, che concorrono a definire le competenze del direttore dei lavori.

Ricordo in particolare le seguenti:

Art. 64 TUED

1. La realizzazione delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, deve avvenire in modo tale da assicurare la perfetta stabilità e sicurezza delle strutture e da evitare qualsiasi pericolo per la pubblica incolumità.

2. La costruzione delle opere di cui all'[articolo 53, comma 1](#), deve avvenire in base ad un progetto esecutivo redatto da un tecnico abilitato, iscritto nel relativo albo, nei limiti delle proprie competenze stabilite dalle leggi sugli ordini e collegi professionali.

3. L'esecuzione delle opere deve aver luogo sotto la direzione di un tecnico abilitato, iscritto nel relativo albo, nei limiti delle proprie competenze stabilite dalle leggi sugli ordini e collegi professionali.

4. Il progettista ha la responsabilità diretta della progettazione di tutte le strutture dell'opera comunque realizzate.

5. Il direttore dei lavori, il costruttore, ciascuno per la parte di sua competenza, hanno la responsabilità della rispondenza dell'opera al progetto, dell'osservanza delle prescrizioni di esecuzione del progetto, della qualità dei materiali impiegati, nonché, per quanto riguarda gli elementi prefabbricati, della posa in opera”.

Art. 65 TUED

1. Le opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, prima del loro inizio, devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico, che provvede a trasmettere tale denuncia al competente ufficio tecnico regionale.

2. Nella denuncia devono essere indicati i nomi ed i recapiti del committente, del progettista delle strutture, del **direttore dei lavori** e del costruttore.

3. Alla denuncia devono essere allegati

a) il progetto dell'opera in triplice copia, firmato dal progettista, dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni eseguite, l'ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture, e quanto altro occorre per definire l'opera sia nei riguardi dell'esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di sollecitazione;

b) una relazione illustrativa in triplice copia firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, le qualità e le dosature dei materiali che verranno impiegati nella costruzione.

4. Lo sportello unico restituisce al costruttore, all'atto stesso della presentazione, una copia del progetto e della relazione con l'attestazione dell'avvenuto deposito.

5. Anche le varianti che nel corso dei lavori si intendano introdurre alle opere di cui al comma 1, previste nel progetto originario, devono essere denunciate, prima di dare inizio alla loro esecuzione, allo sportello unico nella forma e con gli allegati previsti nel presente articolo.

6. A strutture ultimate, entro il termine di sessanta giorni, il direttore dei lavori deposita presso lo sportello unico una relazione, redatta in triplice copia, sull'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, esponendo:

- a) i certificati delle prove sui materiali impiegati emessi da laboratori di cui all'[articolo 59](#);
- b) per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni indicazione inerente alla tesatura dei cavi ed ai sistemi di messa in coazione;
- c) l'esito delle eventuali prove di carico, allegando le copie dei relativi verbali firmate per copia conforme.
7. Lo sportello unico restituisce al direttore dei lavori, all'atto stesso della presentazione, una copia della relazione di cui al comma 6 con l'attestazione dell'avvenuto deposito, e provvede a trasmettere una copia di tale relazione al competente ufficio tecnico regionale.
8. Il **direttore dei lavori consegna al collaudatore la relazione**, unitamente alla restante documentazione di cui al comma 6.

Art. 66 TUED

1. Nei cantieri, dal giorno di inizio delle opere, di cui all'articolo 53, comma 1, a quello di ultimazione dei lavori, devono essere conservati gli atti indicati all'articolo 65, commi 3 e 4, datati e **firmati anche** dal costruttore e dal **direttore dei lavori**, nonché un apposito giornale dei lavori.
2. Della conservazione e regolare tenuta di tali documenti è responsabile il direttore dei lavori. Il direttore dei lavori è anche tenuto a visitare periodicamente, ed in particolare nelle fasi più importanti dell'esecuzione, il giornale dei lavori.

Art. 67 TUED

1. Tutte le costruzioni di cui all'articolo 53, comma 1, la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità devono essere sottoposte a collaudo statico.
2. Il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto all'albo da almeno dieci anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione, esecuzione dell'opera.
3. Contestualmente alla denuncia prevista dall'articolo 65, **il direttore dei lavori è tenuto a presentare presso lo sportello unico l'atto di nomina del collaudatore scelto dal committente e la contestuale dichiarazione di accettazione dell'incarico, corredati da certificazione attestante le condizioni di cui al comma 2.**
4. Quando non esiste il committente ed il costruttore esegue in proprio, è fatto obbligo al costruttore di chiedere, anteriormente alla presentazione della denuncia di inizio dei lavori, all'ordine provinciale degli ingegneri o a quello degli architetti, la designazione di una terna di nominativi fra i quali sceglie il collaudatore.
5. Completata la struttura con la copertura dell'edificio, **il direttore dei lavori ne dà comunicazione allo sportello unico e al collaudatore che ha 60 giorni di tempo per effettuare il collaudo.**
6. In corso d'opera possono essere eseguiti collaudi parziali motivati da difficoltà tecniche e da complessità esecutive dell'opera, fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni.
7. Il collaudatore redige, sotto la propria responsabilità, il certificato di collaudo in tre copie che invia al competente ufficio tecnico regionale e al committente, dandone contestuale comunicazione allo sportello unico.
8. Per il rilascio di licenza d'uso o di agibilità, se prescritte, occorre presentare all'amministrazione comunale una copia del certificato di collaudo.

Art. 125 TUED

- “1. Il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso lo sportello unico, in duplice copia la denuncia dell'inizio dei lavori relativi alle opere di cui agli articoli 122 e 123, il progetto delle opere stesse corredato da una relazione tecnica, sottoscritta dal progettista o dai progettisti, che ne attesti la rispondenza alle prescrizioni del presente Capo.
2. Nel caso in cui la denuncia e la documentazione di cui al comma 1 non siano state presentate prima dell'inizio dei lavori, il Comune, fatta salva la sanzione amministrativa di cui all'articolo 133, ordina la sospensione dei lavori sino al compimento del suddetto adempimento.
3. La documentazione deve essere compilata secondo le modalità stabilite con proprio decreto dal Ministro delle attività produttive. Una copia della documentazione è conservata dallo sportello unico ai fini dei controlli e delle verifiche di cui all'articolo 132. Altra copia della documentazione, restituita dallo sportello unico con l'attestazione dell'avvenuto deposito, deve essere consegnata a cura del proprietario dell'edificio, o di chi ne
- ”

ha titolo, al direttore dei lavori ovvero, nel caso l'esistenza di questi non sia prevista dalla legislazione vigente, all'esecutore dei lavori. Il direttore ovvero l'esecutore dei lavori sono responsabili della conservazione di tale documentazione in cantiere".

(II.2) Nel D.M. 14 gennaio 2008 (Norme Tecniche per le Costruzioni)

Ulteriori disposizioni, ancora più di dettaglio, in ordine alle competenze del direttore dei lavori, sono contenute nel D.M. 14 gennaio 2008, recante l'approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni.

Richiamo la Vostra attenzione su alcune delle prescrizioni che riguardano direttamente il direttore dei lavori e preciso che esse sono rimaste invariate anche nella bozza della **revisione 2015**, approvata dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nel novembre 2014 ed ancora in attesa di pubblicazione.

4.1.10.3 (pag. 70) relativo alle strutture prefabbricate: è responsabilità del progettista e del Direttore dei lavori del complesso strutturale di cui l'elemento fa parte, ciascuno per le proprie competenze, la verifica del componente durante il montaggio, la messa in opera e l'uso dell'insieme strutturale realizzato; [...] I componenti di produzione occasionale devono inoltre essere realizzati sotto la vigilanza del Direttore dei lavori dell'opera di destinazione.

4.1.10.5.3 (pag. 71) Il progetto deve indicare le tolleranze minime di produzione che dovrà rispettare il componente. Il componente che non rispetta tali tolleranze, sarà giudicato non conforme e quindi potrà essere consegnato in cantiere per l'utilizzo nella costruzione solo dopo preventiva accettazione da parte del Direttore dei lavori. [...] Il montaggio dei componenti ed il completamento dell'opera devono essere conformi alle previsioni di progetto. Nel caso si verificassero delle non conformità, queste devono essere analizzate dal Direttore dei lavori nei riguardi delle eventuali necessarie misure correttive.

4.5.6.1 (pag. 140): per l'attribuzione della classe 2 alle strutture in muratura deve essere individuato un direttore dei lavori di provata esperienza e indipendente dall'impresa esecutrice.

9.1 (pag. 336): il d.l. deve presenziare alle operazioni di collaudo e in particolare alle ispezioni.

9.2 (pag. 337) in tema di prove di carico: Il programma delle prove, stabilito dal Collaudatore, con l'indicazione delle procedure di carico e delle prestazioni attese deve essere sottoposto al Direttore dei lavori per l'attuazione e reso noto al Progettista e al Costruttore. Infatti, le prove di carico si devono svolgere con le modalità indicate dal Collaudatore che se ne assume la piena responsabilità, mentre, per quanto riguarda la loro materiale attuazione, è responsabile il Direttore dei lavori.

11.1 (pag. 342): i materiali e prodotti per uso strutturale devono essere: *accettati* dal Direttore dei lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di qualificazione, nonché mediante eventuali prove sperimentali di accettazione. In particolare,

- per i materiali e prodotti recanti la Marcatura CE sarà onere del Direttore dei Lavori, in fase di accettazione, accertarsi del possesso della marcatura stessa e richiedere ad ogni fornitore, per ogni diverso prodotto, il Certificato ovvero Dichiarazione di Conformità alla parte armonizzata della specifica norma europea ovvero allo specifico Benestare Tecnico Europeo, per quanto applicabile. Sarà inoltre onere del Direttore dei Lavori verificare che tali prodotti rientrino nelle tipologie, classi e/o famiglie previsti nella detta documentazione.
- per i prodotti non recanti la Marcatura CE, il Direttore dei Lavori dovrà accertarsi del possesso e del regime di validità dell'Attestato di Qualificazione (caso B) o del Certificato di Idoneità Tecnica all'impiego (caso C) rilasciato del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

11.2.3 (pag. 345): pone a carico del direttore dei lavori il controllo della qualità del calcestruzzo, da effettuarsi secondo le procedure di cui al § 11.2.5.

11.2.4 (pag. 345): prevede l'obbligo del direttore dei lavori di procedere direttamente o tramite persona di propria fiducia al prelievo di due provini di calcestruzzo. Va ricordato che *“è obbligo del Direttore dei Lavori prescrivere ulteriori prelievi rispetto al numero minimo, di cui ai successivi paragrafi, tutte le volte che variazioni di qualità e/o provenienza dei costituenti dell'impasto possano far presumere una variazione di qualità del calcestruzzo stesso, tale da non poter più essere considerato omogeneo”*.

11.2.5 (pag. 345-346): stabilisce che il Direttore dei Lavori ha l'obbligo di eseguire controlli sistematici in corso d'opera per verificare la conformità delle caratteristiche del calcestruzzo messo in opera rispetto a quello stabilito dal progetto e sperimentalmente verificato in sede di valutazione preliminare.

11.2.5.3 (pag. 346) *“Il prelievo dei provini per il controllo di accettazione va eseguito alla presenza del Direttore dei Lavori o di un tecnico di sua fiducia che provvede alla redazione di apposito **verbale di prelievo** e dispone l'identificazione dei provini mediante sigle, etichettature indelebili, ecc.; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali deve riportare riferimento a tale verbale.*

La domanda di prove al laboratorio deve essere sottoscritta dal Direttore dei Lavori e deve contenere precise indicazioni sulla posizione delle strutture interessate da ciascun prelievo.

Le prove non richieste dal Direttore dei Lavori non possono fare parte dell'insieme statistico che serve per la determinazione della resistenza caratteristica del materiale”

11.2.8 (pag. 348) relativo all'impiego di calcestruzzo confezionato con metodo industrializzato *“Il Direttore dei Lavori, che è tenuto a verificare quanto sopra indicato ed a rifiutare le eventuali forniture provenienti da impianti non conformi; dovrà comunque effettuare le prove di accettazione previste al § 11.2.5 e ricevere, prima dell'inizio della fornitura, copia della certificazione del controllo di processo produttivo.*

*Per produzioni di calcestruzzo inferiori a 1500 m³ di miscela omogenea, effettuate direttamente in cantiere, **mediante processi di produzione temporanei e non industrializzati**, la stessa deve essere confezionata sotto la diretta responsabilità del costruttore. **Il Direttore dei Lavori deve avere, prima dell'inizio delle forniture, evidenza documentata dei criteri e delle prove che hanno portato alla determinazione della resistenza caratteristica di ciascuna miscela omogenea di conglomerato, così come indicato al § 11.2.3”**.*

Senza poi scendere ulteriormente nel dettaglio, ci si può limitare ad osservare che prescrizioni simili in tema di verifiche e controlli sono previste per le **opere in acciaio** (v. § 11.3.1.4, 11.3.1.5, 11.3.1.7, 11.3.2.5; 11.3.2.10.4; 11.3.3.5.4; 11.3.4.11.2; 11.3.4.11.2.4; 11.3.4.11.3), **appoggi strutturali** (§ 11.6), **opere in legno** (11.7.1, 11.7.4.1, 11.7.10.1.2) **componenti in c.a. e in c.a.p.** (§11.8.5), **dispositivi antisismici** (§ 11.9.3) e per gli **elementi in muratura** (§11.10.1.1).

(II.2) Alcune ipotesi dubbie

Illustrati quali sono i contenuti tipici dell'obbligazione del direttore dei lavori, esistono alcune zone grigie, rispetto alle quali i confini delle competenze del direttore dei lavori si fanno più labili.

Così, ad esempio, si possono segnalare alcuni contrasti di giurisprudenza in ordine ad alcune verifiche ed adempimenti specifici.

Un primo esempio riguarda la **verifica delle caratteristiche geologiche e della consistenza del suolo**.

Così, secondo Cass., 20 agosto 2012, n. 14650, *“in tema di contratto di appalto, il vincolo di responsabilità solidale fra l'appaltatore ed il progettista e direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente, trova fondamento nel principio di cui all'art. 2055 c.c., il quale, anche se dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende all'ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva riconosciuto la responsabilità solidale del progettista e direttore dei lavori e dell'appaltatore per i difetti della costruzione*

dipendenti dal cedimento delle fondazioni dovuto alle caratteristiche geologiche del suolo, rientrando nei compiti di entrambi l'indagine sulla natura e consistenza del terreno edificatorio)".

In senso contrario si è, invece, espressa Cass., 7 settembre 2000, n. 11783, secondo cui "**l'indagine sulla natura e consistenza del suolo sul quale deve essere realizzato un fabbricato non rientra nell'attività di direzione dei lavori**, che consiste nella verifica - concretantesi in un'attività intellettuale esplicita mediante visite periodiche e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa e nella emanazione delle disposizioni necessarie alla esecuzione dell'opera - della conformità dell'opera stessa al progetto e alle indicazioni del committente. La predetta indagine, implicante una specifica attività conoscitiva da svolgersi con l'uso di particolari mezzi tecnici, spetta all'appaltatore, quale soggetto obbligato a realizzare l'opera commessagli mettendo a disposizione la propria organizzazione, e che, pertanto, risponde dei vizi della costruzione dipendenti dal cedimento delle fondazioni dovuto alle caratteristiche geologiche del suolo. In solido con l'appaltatore risponderà, ove risulti che i predetti vizi dipendano da una progettazione inadeguata alle predette condizioni geologiche del terreno, anche il progettista".

Un'altra ipotesi rispetto alla quale si riscontra un rilevante contrasto di giurisprudenza, concerne l'adempimento degli obblighi in materia di **sicurezza**.

Secondo l'opinione prevalente, "**la qualifica di direttore dei lavori non comporta automaticamente la responsabilità per la sicurezza sul lavoro**, ben potendo l'incarico di direttore limitarsi alla sorveglianza tecnica attinente alla esecuzione del progetto secondo gli accordi contrattuali intervenuti tra le parti, così che il direttore dei lavori per conto del committente può essere tenuto alla vigilanza dell'esecuzione fedele del capitolato di appalto e non dell'osservanza di norme antinfortunistiche, ove non sia accertata una sua ingerenza nell'organizzazione del cantiere"(Uff. Indagini preliminari Vasto, 27 gennaio 2007, PQM 2007, 2, 108).

In senso contrario, però, Tribunale Cassino, 12 giugno 1990, in Riv. pen. 1990, 864, ha affermato che "**in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, l'imprenditore che per necessità strutturali ed operative abbia preposto al cantiere un proprio direttore dei lavori, ed abbia ottemperato all'obbligo, di cui all'art. 2087 c.c., di predisporre le misure antinfortunistiche a tutela dell'integrità fisica dei prestatori di lavoro, non dovrà rispondere a titolo di colpa degli eventi infortunistici che colpiscano i lavoratori la relativa responsabilità gravando esclusivamente sul direttore dei lavori, poiché rientra certamente tra le mansioni generali di sorveglianza e vigilanza di sua competenza anche il controllo sulle concrete condizioni di sicurezza del cantiere e sull'uso dei mezzi di prevenzione "ab origine" predisposti dall'appaltatore"**.

Per completezza segnalo anche che sussiste un contrasto di giurisprudenza anche in merito all'obbligo del direttore dei lavori di verificare i **materiali utilizzati**.

Secondo Cass., 20 marzo 2012, n. 445, "**nell'appalto privato per la costruzione di un immobile, la vigilanza sulla regolare realizzazione dell'opera, che compete al direttore dei lavori nominato dal committente, non comprende il controllo della qualità dei materiali utilizzati dall'appaltatore"**.

In senso contrario, Cass., 24 aprile 2008, n. 10728, secondo cui "**l'attività del direttore dei lavori per conto del committente si concreta nell'alta sorveglianza delle opere, che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere né il compimento di operazioni di natura elementare, comporta il controllo della realizzazione dell'opera nelle sue varie fasi e pertanto l'obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell'arte e la corrispondenza dei materiali impiegati"**

Questo secondo insegnamento appare, per la verità, il più corretto, specie alla luce delle norme del D.M. 14 gennaio 2008 sopra esaminate.

Mi sembra superfluo evidenziare che, in presenza di questi contrasti giurisprudenziali, l'unico rimedio è

rappresentato da uno specifico regolamento contrattuale, che individui con precisione le competenze del direttore dei lavori, escludendo, ad esempio, espressamente qualsiasi responsabilità in ordine alle indagini geologiche o in ordine alle misure antinfortunistiche, che potranno formare oggetto di un separato incarico.

(III) LE RESPONSABILITÀ

Definito il contenuto delle obbligazioni del Direttore dei Lavori, si deve passare all'esame delle conseguenze della violazione degli obblighi assunti nei confronti del committente, nonché alla responsabilità nei confronti dei terzi e delle implicazioni penali dell'attività dallo stesso svolta ⁽⁸⁾.

(III.1) Nei confronti del committente

Cominciando dai **rapporti con il committente**, la giurisprudenza afferma che l'obbligazione che, nell'ambito del contratto d'opera intellettuale, il rapporto che lega il direttore dei lavori si assume nei confronti del committente deve essere qualificato come un'obbligazione di mezzi .

Ne consegue che il direttore dei lavori che non assolva correttamente agli obblighi relativi al proprio incarico potrebbe essere tenuto (all'esito di un giudizio), secondo le regole generali in tema di inadempimento:

- a d **eseguire correttamente il proprio incarico** e l'obbligo non assolto, nel caso in cui l'obbligo sia ancora eseguibile da parte del Direttore Lavori;
- ad **eliminare la violazione commessa**, qualora sia possibile;
- ad **eliminare eventuali difformità o vizi dell'opera** eseguita se l'inadempimento da parte del Direttore Lavori ha causato una difformità o vizio dell'opera;
- a **risarcire in danno/spese sostenute da terzi**, nel caso in cui il proprio inadempimento abbia causato un danno.

Naturalmente, oltre a quanto considerato, si deve tenere conto che l'**incarico** professionale potrebbe essere anche solo **sospeso** e che il **committente potrebbero rifiutare la corresponsione del compenso dovuto** o chiedere la restituzione di quanto già corrisposto, in caso di risoluzione del rapporto.

Per tutelarsi contro questa eventualità, uno strumento può essere rappresentato dall'inserimento, nel disciplinare di incarico, di precise **limitazioni di responsabilità** (ad esempio limitare il danno risarcibile ad una somma massima predefinita, con esclusione del danno ulteriore). La soluzione presenta due limiti:

- (i) uno pratico, cioè la necessità di disporre di un sufficiente potere contrattuale per imporre una simile clausola;
- (ii) uno giuridico, rappresentato dal fatto che le clausole che esonerano da responsabilità non operano in caso di dolo o colpa grave e si presumono vessatorie, se il committente è un consumatore.

In generale, l'azione contrattuale di responsabilità nei confronti del direttore dei lavori non presenta profili peculiari ed è retta dalle regole comuni in tema di inadempimento contrattuale. Occorre solo evidenziare che, normalmente, l'azione del committente sarà rivolta **in solido** nei confronti dell'appaltatore e del direttore dei lavori, che potranno essere tenuti responsabili in solido, salva la ripartizione della responsabilità nei rapporti interni.

Giova, piuttosto, ricordare, in proposito, che la situazione del direttore dei lavori è, per certi versi, deteriore rispetto a quella dell'appaltatore, perché nei confronti del primo il termine di prescrizione dell'azione di responsabilità è quello ordinario decennale, mentre nel caso dell'appaltatore operano le limitazioni di cui

80) Per una sintetica, ma completa, analisi delle responsabilità del D.L., si può fare riferimento all'intervento dell'avv. E. Lagni in www.ansfer.it/download/322/conv-vr-intervento-avv-lagnipdf.

all'art. 1668 c.c. e, quindi, l'azione è proponibile se il vizio viene denunciato entro sessanta giorni dalla scoperta e l'azione non viene promossa entro due anni dalla consegna dell'opera.

(III.2) Nei confronti dell'appaltatore

Ho sopra detto che il direttore dei lavori, in quanto rappresentante del committente per le questioni di carattere eminentemente tecnico, non può ordinare varianti al progetto che comportino maggiori oneri per il primo.

L'appaltatore che dovesse introdurre varianti ordinate dal direttore dei lavori fuori dal suo ambito di competenza, non potrebbe pretendere alcunché nei confronti del committente.

La giurisprudenza insegna che *“il direttore dei lavori non è un rappresentante del committente, se non nei limiti della materia strettamente tecnica: qualora, dunque, impartisca all'appaltatore ordini che esulano dai suoi poteri rappresentativi, si verte nella tipica ipotesi del "falsus procurator" (art. 1398 c.c.), con la conseguenza che le dichiarazioni rese dal rappresentante senza poteri non vincolano in alcun modo il soggetto falsamente rappresentato”* (Tribunale Roma, 16 febbraio 2004)

Questo non significa che il direttore dei lavori vada esente da responsabilità.

Infatti, proprio l'art. 1398 c.c. stabilisce che *“colui che ha contratto come rappresentante senza averne i poteri o eccedendo i limiti delle facoltà conferitegli, è responsabile del danno che il terzo contrente ha sofferto per avere senza sua colpa confidato nella validità del contratto”*

In applicazione di questo principio, la Cassazione insegna che *“nel caso in cui il direttore dei lavori di appalto di un'opera pubblica disponga l'esecuzione di opere extracontratto, agendo al di fuori dei suoi poteri e, perciò, quale falsus procurator dell'ente, l'appaltatore può farsi indennizzare dallo stesso direttore dei lavori, ex art. 1398 c.c., del pregiudizio subito”* (Cass., 9 gennaio 2013, n. 343).

Vi è dunque il rischio che il direttore dei lavori venga chiamato a rispondere delle somme dovute per il danno corrispondente alle somme che l'appaltatore non ha incassato (o, quantomeno dei costi sostenuti) in relazione alle opere commissionate dal professionista eccedendo i limiti del proprio mandato.

(III.3) Nei confronti dei terzi

Il tema si presenta particolarmente delicato, specie in ragione di alcuni recenti sviluppi giurisprudenziali.

La responsabilità del direttore dei lavori nei rapporti con i terzi viene in considerazione essenzialmente sotto due distinti profili.

Il primo e più generale riguarda la **responsabilità c.d. aquiliana** del direttore dei lavori, che trova il proprio fondamento nel precetto generale dell'art. 2043 c.c., secondo cui, *“qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”*.

Dunque, il direttore dei lavori che, nell'assolvimento del proprio incarico impartisca o ometta di impartire le istruzioni necessarie per la realizzazione dell'opera a regola d'arte, è tenuto a rispondere dei danni che derivino a terzi (con i soggetti, cioè, ai quali non lo lega alcun rapporto contrattuale) da questa sua condotta.

Accanto a questa previsione di carattere generale si va, oggi, affermando l'idea che si possa applicare al direttore dei lavori la disciplina della responsabilità per gravi vizi e difetti dell'opera stabilita dall'**art. 1669 c.c.**

Si tratta di un insegnamento ormai piuttosto consolidato, che trascura non solo la specificità della disciplina dell'art. 1669 c.c., ma la sua stessa genesi storica.

L'art. 1669 c.c., infatti, è l'erede dell'art. 1639 c.c. del codice civile del 1865, il quale, sulla scorta di quanto prevedeva l'art. 1792 Code Napoléon, prevedeva una responsabilità solidale dell'appaltatore e dell'architetto.

La giurisprudenza non sembra tenere nel debito conto la scelta operata dal legislatore e afferma che (v. ad es. Cass., sez. II, 30 maggio 2003, n. 8811), che *"in tema di appalto ed in ipotesi di responsabilità ex art. 1669 cod. civ. per rovina o difetti dell'opera, la natura extracontrattuale di tale responsabilità trova applicazione anche a carico di coloro che abbiano collaborato nella costruzione, sia nella fase di progettazione o dei calcoli relativi alla statica dell'edificio, che in quella di direzione dell'esecuzione dell'opera, qualora detta rovina o detti difetti siano ricollegabili a fatto loro imputabile"*.

La conseguenza è che *"la chiamata in causa del progettista e/o direttore dei lavori da parte dell'appaltatore, convenuto in giudizio per rispondere, ai sensi dell'art. 1669 cod. civ., dell'esistenza di gravi difetti dell'opera, e la successiva chiamata in causa di chi ha effettuato i calcoli relativi alla struttura e statica dell'immobile da parte del progettista e/o direttore dei lavori, effettuata non solo a fini di garanzia ma anche per rispondere della pretesa dell'attore, comporta, in virtù di quest'ultimo aspetto, che la domanda originaria, anche in mancanza di espressa istanza, si intende automaticamente estesa al terzo, trattandosi di individuare il responsabile nel quadro di un rapporto oggettivamente unico"*.

In buona sostanza, dunque, anche senza necessità di una specifica iniziativa processuale della parte, le domande ex art. 1669 c.c. si estendono automaticamente anche al direttore dei lavori.

Devo dire che questo insegnamento, ormai consolidato, suscita perplessità e direi, anzi, anche preoccupazione, sia sotto il profilo giuridico, sia, soprattutto, per le sue conseguenze pratiche.

Occorre, infatti tenere presente che giurisprudenza fornisce un'interpretazione estremamente lata della responsabilità di cui all'art. 1669 c.c., che viene applicato non soltanto alle ipotesi in cui l'edificio rovini, in tutto o in parte, o minacci di rovinare, ma viene esteso a tutte le ipotesi nelle quali si manifestino vizi che, per quanto inidonei a causare, almeno nell'immediato un pericolo di rovina, siano comunque tali da menomare sensibilmente la possibilità di godimento dell'immobile rispetto all'uso al quale esso è destinato.

Le ipotesi sono ormai frequentissime e si va dalle infiltrazioni, al distacco di intonaci, dalla violazione delle prescrizioni della legge 10 del 1991, alla presenza di (estese) cavillature negli intonaci etc.

Vi è poi un ulteriore aspetto da considerare: la responsabilità ex art. 1669 c.c. viene inquadrata tra le ipotesi

di responsabilità extracontrattuale rispetto alle quali non operano normalmente le previsioni dell'assicurazione professionale, la quale concerne solitamente la responsabilità nei confronti del solo committente e limitatamente all'incarico professionale. Non mi risulta, invece, che essa venga estesa anche alla responsabilità di natura aquiliana.

Un limitato vantaggio è costituito dal fatto che, una volta estesa al direttore dei lavori l'azione ex art. 1669 c.c., non si può impedire allo stesso la facoltà di invocare i termini di preclusione e di decadenza previsti dal codice civile.

Occorre, infatti, considerare che l'azione:

- non può essere proposta una volta decorsi dieci anni dalla conclusione dell'opera: questo è, per costante giurisprudenza, un termine di natura sostanziale e non di prescrizione, sicché rispetto a questo termine non si possono configurare eventi interruttivi o sospensivi come in caso di prescrizione;
- la denuncia deve essere effettuata, a pena di decadenza, entro un anno dalla scoperta del vizio (il vero problema è individuare il momento dal quale fare decorrere il termine: la giurisprudenza sostiene che non bastano modeste manifestazioni esteriori, e che, se le cause del vizio non sono note, il termine decorre soltanto dal momento in cui le stesse sono state scoperte e, quindi, in particolare, dal deposito di una consulenza tecnica preventiva);
- l'azione si prescrive in un anno dalla denuncia.

(III.3) Amministrative e penali.

Di non minore momento sono le responsabilità amministrative e penali del direttore dei lavori.

Ho sopra fatto riferimento alla previsione dell'art. 29 TUED che prevede a carico del Direttore dei lavori specifiche responsabilità sanzionate penalmente dall'art. 44 TUED in caso di difformità tra l'opera eseguita e quella assentita dalla pubblica amministrazione nel titolo abilitativo.

La norma consente anche al professionista di andare esente da responsabilità, infatti il secondo comma dell'art. 29 stabilisce che ***“Il direttore dei lavori non è responsabile qualora abbia contestato agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni del permesso di costruire, con esclusione delle varianti in corso d'opera, fornendo al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa. Nei casi di totale difformità o di variazione essenziale rispetto al permesso di costruire, il direttore dei lavori deve inoltre rinunciare all'incarico contestualmente alla comunicazione resa al dirigente”***.

Dunque, vi è:

- (a) un generale obbligo di denuncia delle difformità al committente e all'esecutore della violazione, nonché al dirigente dell'ufficio comunale;
- (b) un obbligo specifico di dismettere l'incarico contestualmente alla comunicazione in caso di totale difformità o variazione essenziale.

Si tratta di ipotesi che ricorrono, purtroppo, con una certa frequenza e rispetto alla quale è indispensabile tenere conto di alcuni principi generali.

In particolare, occorre tenere presente che:

- la denuncia degli illeciti e la rinuncia all'incarico devono essere fatte per iscritto (Cass. Pen., 23 giugno 2009, n. 34879);
- devono essere tempestive, ossia avvenire non appena il professionista ha evidenza della

- commissione della violazione (Cass. Pen., 10 maggio 2005, n. 34376);
- non va esente da responsabilità il direttore dei lavori che si disinteressa dell'esecuzione delle opere, se non formalizza le proprie dimissioni (Cass. Pen., 16 aprile 1997, n. 4535);
 - non va esente da responsabilità il direttore dei lavori che invochi il carattere meramente fittizio della prestazione, finalizzata ad un'ottemperanza solo formale di precetti normativi e regolamentari, tenuto conto della rilevanza che il rapporto di direzione dei lavori, consapevolmente assunto, acquista sul piano pubblicistico, attraverso la comunicazione al Comune (Cass. Pen., 25 novembre 1997, n. 460).

A parziale temperamento di questi principi segnalo che, secondo un precedente (che mi risulta, però, isolato), secondo cui *"il direttore dei lavori che ometta di denunciare la violazione delle prescrizioni impartite dalla concessione edilizia non è sol per questo responsabile ai sensi dell'art. 6 l. n. 47 del 1985 [corrispondente alla previsione dell'art. 29 TUED], essendo necessario che tale condotta omissiva sia connotata da altri elementi che evidenzino la compartecipazione alla commissione del reato"* (Cass. Pen., 16 marzo 2000, n. 8774).

In aggiunta a quella generale, sopra ricordata, vanno menzionate anche altre specifiche ipotesi di responsabilità penali previste dal TUED.

Art. 73 TUED *"1. Il direttore dei lavori che non ottempera alle prescrizioni indicate nell'articolo 66 è punito con l'ammenda da 41 a 206 euro.*

2. Alla stessa pena soggiace il direttore dei lavori che omette o ritarda la presentazione al competente ufficio tecnico regionale della relazione indicata nell'articolo 65, comma 6".

L'art. 66, come si è visto, prevede che nei lavori che prevedano la realizzazione di opere in cemento armato *"devono essere conservati gli atti indicati all'articolo 65, commi 3 e 4, datati e firmati anche dal costruttore e dal direttore dei lavori, nonché un apposito giornale dei lavori.*

2. Della conservazione e regolare tenuta di tali documenti è responsabile il direttore dei lavori. Il direttore dei lavori è anche tenuto a visitare periodicamente, ed in particolare nelle fasi più importanti dell'esecuzione, il giornale dei lavori"

Art. 132 TUED *"[omissis] 3. Il costruttore e il direttore dei lavori che omettono la certificazione di cui all'articolo 127, ovvero che rilasciano una certificazione non veritiera nonché il progettista che rilascia la relazione di cui al comma 1 dell'articolo 126 non veritiera, sono puniti in solido con la sanzione amministrativa non inferiore all'1 per cento e non superiore al 5 per cento del valore delle opere, fatti salvi i casi di responsabilità penale".*

Sempre per rimanere al tema delle responsabilità penali, è stato correttamente osservato ⁽⁹⁾ che né il D.M. del 14 gennaio 2008 (NTC), né la Circolare esplicativa n° 617 del 2 febbraio 2009 prevedono tuttavia specifiche sanzioni in caso di inadempimento da parte del Direttore Lavori degli obblighi ad esso imposti.

Le sanzioni applicabili in concreto si possono ricavare da specifiche disposizioni di legge.

Più in particolare, l'**art 95 TUED** (opere in zone sismiche) prevede che chiunque violi le prescrizioni contenute nei decreti interministeriali di cui agli articoli 52 e 83 (norme che rinviano all'obbligo di ottemperare alle norme tecniche), è punito con l'ammenda da euro 206 a euro 10.329.

Dunque, in caso di violazione, da parte del Direttore Lavori, delle norme tecniche connesse agli articoli 52 e 83 del DPR 380/2001, il Direttore lavori potrebbe essere condannato a corrispondere la sanzione sopra indicata.

Ancora, in caso di falsa attestazione di documenti ricevuti in ordine ai materiali o al materiale verificato o alle prove effettuate il Direttore potrebbe essere ritenuto responsabile per falsità ideologica ai sensi degli **artt. 479**

9) v. ancora l'intervento dell'avv. E. Lagni in www.ansfer.it/download/322/conv-vr-intervento-avv-lagnipdf.

c.p. ⁽¹⁰⁾, se il Direttore Lavori è stato incaricato dalla Pubblica Amministrazione o **art. 481 c.p.** ⁽¹¹⁾ se è stato incaricato da privato.

Ricordo, infine, per completezza che, in base all'**art. 676 c.p.c.** "*Chiunque ha avuto parte nel progetto o nei lavori concernenti un edificio o un'altra costruzione, che, poi, per sua colpa [43], rovini, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 154 euro a 929 euro.*

Se dal fatto è derivato pericolo alle persone, la pena è dell'arresto fino a sei mesi ovvero dell'ammenda non inferiore a 309 euro".

Non deve trarre in inganno la previsione di sanzioni che possono apparire tutto sommato di modesta entità, posto che all'accertamento della violazione di questi obblighi consegue anche l'affermazione di una responsabilità risarcitoria nei confronti vuoi del committente, vuoi dei terzi.

(IV) PROFILI DEONTOLOGICI

Sino a qui ho esaminato i profili di carattere, per così dire, sostanziale della figura del direttore dei lavori.

Non si possono, però, dimenticare anche le norme deontologiche che vengono in gioco con questo peculiare genere di attività.

Così, in linea generale, il Codice Deontologico si preoccupa di tutelare l'indipendenza del professionista (alla quale è dedicata la regola generale dell'art. 6) e all'**art. 14, comma 3**, rubricato "rapporti con i committenti", precisa che "*3. Il Professionista non può, senza l'esplicito assenso del committente, essere compartecipe nelle imprese, società e ditte fornitrici dell'opera progettata o diretta per conto del committente. Nel caso abbia ideato o brevettato procedimenti costruttivi, materiali, componenti ed arredi proposti per i lavori da lui progettati o diretti, è tenuto ad informare il committente*".

Naturalmente, la raccomandazione è di documentare per iscritto l'esplicito assenso di cui parla la norma che stiamo esaminando.

Un'altra norma che può venire in considerazione è rappresentata dall'**art. 24, comma 4**, del Codice Deontologico, dove si stabilisce che "*Il Professionista è tenuto a comunicare al Committente per iscritto, ogni variazione del compenso dovuta a cause imprevedute ed imprevedibili tali da modificare le originarie pattuizioni dell'incarico*".

Questa previsione deve essere letta con quella del successivo **art. 27** del Codice Deontologico, il quale prevede che "*1. Il Professionista deve svolgere l'incarico con diligenza e perizia richieste dalle norme che regolano la professione.*

2. Il Professionista deve, tempestivamente, informare il committente, con semplicità e chiarezza, sugli elementi essenziali dell'incarico, del suo svolgimento e di ogni sua evoluzione. In particolare, è tenuto a: a) informare il committente sulle possibili conseguenze della prestazione richiesta in tutti i profili connessi all'incarico affidatogli, e se del caso, proporre al committente soluzioni alternative; b) rettificare gli errori, le inesattezze o le omissioni eventualmente commessi nello svolgimento della prestazione.

3. Il Professionista, qualora debba superare i limiti pattuiti dell'incarico conferitogli, è tenuto ad informare

10) Art. 479 c.p.: "*il pubblico Ufficiale che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un atto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza o attesa come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alla pena della reclusione da 1 a 6 anni*".

11) Art. 481 c.p.: "*chiunque, nell'esercizio di una professione, sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 51 a euro 516*".

preventivamente il Committente e ottenere esplicita autorizzazione concordando modalità e compensi”.

Si tratta, all'evidenza, di due norme che occorre tenere presente, ad esempio, tutte le volte in cui si riscontrano criticità impreviste nell'esecuzione dell'opera, ovvero si impone la necessità di introdurre varianti al progetto.

Le regole che abbiamo sopra esaminato devono essere integrate alla luce delle chiare prescrizioni del Codice Deontologico, le quali, peraltro, rispondono anche ad immediate regole di buon senso.

Accanto a queste disposizioni, vanno ricordate anche, in relazione ai profili concernenti la responsabilità del direttore dei lavori, le previsioni dell'**art. 10** del Codice deontologico - significativamente rubricato "**Verità**", il quale prevede che "*costituisce illecito disciplinare produrre falsi in documenti e/o dichiarazioni*" – e quelle dell'**art. 34**, concernente la responsabilità patrimoniale, a mente del quale "*1. Il Professionista deve porsi in condizione di poter risarcire eventuali danni cagionati nell'esercizio della professione; a tal fine è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i danni derivanti al committente dall'esercizio dell'attività professionale. Il professionista deve rendere noti al committente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva*".

Si tratta di una serie di disposizioni che ulteriormente concorrono a rendere ancora più articolata la disciplina della figura che stiamo esaminando.

(V) UNA CONSIDERAZIONE CONCLUSIVA

Non è questa la sede per approfondire ulteriormente le problematiche connesse alla posizione del direttore dei lavori, anche perché la varietà delle situazioni che possono verificarsi renderebbe vano lo sforzo di prevederle tutte.

Il mio auspicio, però, è quello di avere potuto fornire almeno un'indicazione di massima della complessità delle situazioni che si possono presentare e con le quali il professionista diligente è chiamato a misurarsi: in questa prospettiva, mi auguro almeno di avere contribuito a evidenziare la necessità di un approccio sempre più specialistico anche a questa materia, nella prospettiva di rispondere con sempre maggiore professionalità ai fondamentali compiti che l'architetto è chiamato a svolgere.

Avv. Giovanni Daleffe